

## SULLA DECORRENZA DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

In proposito, occorre chiarire, preliminarmente, che le interpretazioni del CCNL stipulato il 16 maggio 2001 non sono unanimi. Infatti, mentre le OO.SS. propendono per un'applicazione della nuova struttura retributiva, di cui all'art. 37, sin dal 1 gennaio 1998, richiamando a sostegno il primo comma dell'art. 2 (Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 — 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica), per l'ARAN la decorrenza è quella della data di stipulazione del contratto, cioè quella del 17 maggio 2001, richiamando il secondo comma dello stesso articolo (Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa e specifica prescrizione del presente contratto).

In particolare, per quanto riguarda la retribuzione di risultato le posizioni fra le parti sono divergenti. Infatti, l'ARAN sostiene che le disposizioni relative alla retribuzione di risultato, contenute nell'art. 42, possono trovare applicazione solo dalla ripetuta data del 17 maggio 2001, mentre l'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e le OO.SS. sostengono che: “La retribuzione di risultato prevista dall'art. 42 del nuovo CCNL 1998/2001 deve essere erogata dal 1998 a condizione che sussistano a quella data i requisiti richiesti e precisamente la fissazione a suo tempo di obiettivi che sono stati realizzati e la valutazione dei risultati conseguiti attuate attraverso meccanismi e strumenti di monitoraggio.”.

Tra le due soluzioni, ovviamente, la più convincente appare quella dell' Agenzia e delle OO.SS. per il semplice fatto che la retribuzione di risultato non costituisce per i segretari una novità, ma era già presente all'art. 4 dell'accordo successivo stipulato, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del ccnl per l'autonoma area dirigenziale delle amministrazioni dello stato (biennio economico 1996 - 97), sottoscritto il 9 gennaio 1997.

Il nuovo contratto, quindi, non ha fatto altro che adeguarsi alla dichiarazione congiunta riportata in calce al citato contratto stipulato il 9 gennaio 1997 ove era esplicitamente previsto:

“In relazione alla previsione di cui all'art. 4 del presente accordo circa la retribuzione di risultato, le parti concordano sull'esigenza di ridefinire tempestivamente tale istituto, tenendo anche conto della riforma dell'ordinamento della categoria, attualmente all'esame del Parlamento, e della quota di risorse aggiuntive destinata alla retribuzione di risultato per i dirigenti del comparto enti locali.”.

Successivamente come è noto i contratti dei dirigenti sono stati adeguati, mentre per i segretari comunali l'adeguamento è avvenuto con il contratto stipulato il 16 maggio 2001.

Ragione per cui gli enti dovranno valutare caso per caso la sussistenza delle condizioni che giustificano la liquidazione della retribuzione di risultato e la relativa decorrenza.